



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 21 del 12/04/2021

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO AGROALIMENTARE DA MARTEDI' 13 APRILE 2021

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 Marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTO che a tutt'oggi (e fino al 30.04.2021) persiste lo stato d'emergenza da Covid-19 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA le proprie ordinanza n. 8 del 21.02.2021 e n. 13 del 04.03.2021 con la previsione delle misure di prevenzione da seguire nei mercati agroalimentare e a vendita diretta per tutta la durata vincolata della permanenza della nostra regione in zona rossa;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021 che riporta l'Emilia-Romagna in zona arancione a partire dal 12.04.2021, facendo quindi venire meno l'applicazione delle misure di prevenzione del contagio contenute nella propria ordinanza n. 8/2021;

CONSIDERATO che presso il mercato agroalimentare si registra sempre una forte affluenza di clientela concentrata in un breve lasso di tempo;

RITENUTO quindi opportuno di mantenere alcune misure di prevenzione per garantire la prevenzione della diffusione del contagio ed in particolare il controllo degli accessi, per evitare assembramenti di clientela davanti agli stalli delle aziende agricole;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 50;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

che a decorrere da MARTEDI' 13 APRILE e fino al permanere del Comune di Imola in zona arancione la vendita diretta presso il mercato agroalimentare può essere effettuata alle seguenti condizioni:

per il MERCATO AGROALIMENTARE (in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale):

- 1) L'area del mercato è recintata e provvista di 4 cancelli: verrà reso disponibile un solo cancello di entrata e uno di uscita su Viale Rivalta e inibito l'accesso dai cancelli pedonali che si affacciano sui corselli laterali;
- 2) Il contingentamento degli accessi e il presidio all'uscita, sono garantiti dal personale comunale coadiuvato da 2 addetti messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria dei produttori agricoli.

ORDINA

per gli tutti OPERATORI

- 1) rispetto delle misure di cui sopra;
- 2) obbligo di utilizzo della mascherina;
- 3) obbligo di predisporre cartelli con l'indicazione del divieto di toccare la merce da parte dei clienti;
- 4) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono essere sempre disponibili per i clienti accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, con obbligo di sanificarsi frequentemente le mani;
- 5) obbligo di distanziamento di 1 metro tra i clienti in attesa di essere serviti e clienti serviti al banco
- 6) in tutte le fasi del mercato (montaggio, carico e scarico merce, vendita, smontaggio) dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

Per la CLIENTELA

- 1) obbligo di utilizzo della mascherina all'interno dell'area mercatale;
- 2) obbligo di sanificarsi le mani prima di accedere all'area;
- 3) permanere all'interno dell'area solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti;

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito in legge N. 35/2020, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

E' incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni ai trasgressori il personale della Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Bettio

Li, 12/04/2021

il Sindaco
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)